

zione, su richiesta posteriormente fatta all'autorità giudiziaria competente, il compenso che la legge (14 giugno 1925, n. 938) dà a quest'ultima potere di accordare, sulla base degli elementi di fatto elencati nell'art. 8.

Consideriamo, anzitutto, il primo caso: cioè, quando il compenso sia al momento dell'assistenza, e quindi durante il pericolo ⁽¹⁶¹⁴⁾, stabilito dalle parti di comune accordo.

Vi è, al riguardo, nel nostro diritto una disposizione esplicita, contenuta nell'art. 196 c. m. m. ⁽¹⁶¹⁵⁾, la quale detta: « Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa, e fatta in momento di pericolo della nave, sarà inattendibile ». Questa disposto, consono a quello dell'art. 127 cod. m. m., per il quale « nessuna convenzione o promessa di mercede *per assistenza al salvataggio*, tanto della nave, come delle persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare, o al momento del sinistro », sembrerebbe avere la sua radice, non già in una *praesumptio juris et de jure* di violenza morale viziante il consenso (art. 1112, sg. cod. civ.), come ritiene il Brunetti ⁽¹⁶¹⁶⁾, bensì in una presunzione assoluta dell'illiceità della causa (art. 1119, 1122 cod. civ.), com'è parere dell'Ascoli ⁽¹⁶¹⁷⁾, poichè non è congetturabile una violenza allorchè il timore discende da un pericolo naturale ed il promissionario non faccia che trar profitto dello stato di necessità in cui il promittente si trova ⁽¹⁶¹⁸⁾.

Contro la formola troppo assoluta e dannosa dell'art. 127, il Berlingieri si era già dichiarato in una relazione, contenente le risposte ad un questionario proposto dal *Comité Maritime International* alle associazioni nazionali e presentato alla con-

(1614) Il pericolo è un elemento essenziale dell'assistenza in mare.

(1615) Simile all'art. 192 del cod. per la mar. merc della Trip. e Cirenaica.

(1616) A. BRUNETTI, *op. cit.*, II, p. 365, n. 299.

(1617) ASCOLI, *Pilota*, in *Dig. Ital.*, XVIII, n. 14, p. 882.

(1618) DE RUGGIERO, *op. cit.*, I, p. 251: « ... il timore, pur ragionevole, provocato da un pericolo naturale o da un fatto umano estraneo (naufragio, terremoto, guerra) non rientra più nel concetto della violenza; la dichiarazione fatta sotto il suo impulso sarà nulla del tutto o impugnabile per altra causa, ad es. per illiceità se alcuno abbia tratto profitto dal periglio o dallo stato di necessità in cui era il dichiarante, per farsi promettere alcunchè. V. anche autori ivi citati.